

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018.**L'anno duemiladiciannove addì **diciannove del mese di dicembre alle ore 18,00** nella sede comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O		PRE	ASS				
MAGNAFICO FERNANDO		SI					
C O N S I G L I E R I		PRE	ASS	C O N S I G L I E R I		PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO		SI		7. MARROCCO SANDRO		SI	
2. VERARDI FRANCESCO		SI		8. NICELLI ROBERTO		SI	
3. TRANI BRUNO		SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA		SI	
4. MARROCCO MARTA		SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO		SI	
5. SIMONE MAURO		SI		11. IZZI PAOLA		SI	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI		12. PIETROSANTO CARLO		SI	
Tot.						13	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Angelo Guglietta** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell'ordine del giorno;Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1. Simone Mauro 2. Marrocco Marta 3. IZZI Paola**;
Sono presenti gli Assessori esterni: **Marrocco Severino, Pannozzo Giulio, De Filippis Alessandra e Marrocco Emilia**;Illustra l'argomento il Consigliere **Nicelli Roberto**;

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE

-l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

-se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

-in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

-il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

-l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

-per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

-infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO CHE

-l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

-tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n. 41,

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

-inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

-il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

-il provvedimento di revisione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione n. 70;

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017 e 2018, il comune di Lenola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)
Dir_2	81003650595	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO	4,147	Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Affari generali ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2019 delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 allegato alla presente (Allegato A);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Visto il Parere espresso dal Revisore dei Conti in data , Verbale n. 26 del 13.12.2019. Prot. n. 8941 del 16.12.2019;

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con **13** voti favorevoli, **0** voti contrari e **0** consiglieri astenuti, il consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche possedute al 31.12.2018, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

COMUNE DI LENOLA
Organo di revisione

Verbale n. 26 del 13 dicembre 2019

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018.

IL REVISORE

L'anno duemila diciannove (2019) il giorno 13 del mese di dicembre, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018, prese visione della proposta di delibera relativa alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2018;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio affari generali per la regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

PREMESSO che l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o separazione, anche mediante messa in liquidazione e cessione";

PREMESSO che in sede di razionalizzazione periodica art 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 al comma 2 impone:

- la dismissione delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgano attività connesse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, nel inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partnership, con un'impedimento selezionante via procedura di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di procurement; servizi di consulenza, in inclusa le attività di consulenza analitica, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, in altre parole che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulle scelte effettuate (alienazione /razionalizzazione /fusione /accantonamento della partecipazione senza interventi).

VISTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi e uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a supra indicate criteri e prescrizioni, e in particolare in ordine alle analisi e valutazioni.

RILEVATO che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispongono il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o crisi/cessione;

RITENUTO che le partecipazioni di aliquote devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che il Comune di Lenola ha le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
ACQUA INTINA S.P.A.	0,5952%	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 7 - Rascolto trattamento e fornitura di acqua fredda 30.000.000 Euro/anno e gestione delle acque di scarico (Codice 27.00.00)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUO PONTINO	4,147	Promozione dell'industrializzazione e dell'assorbimento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

PRESO ATTO che l'Allegato "A" alla delibera contiene l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni derivate dall'ente;

VERIFICATO che non occorre procedere all'approvazione di un " Piano di revisione straordinaria della società pubbliche ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

ESPRIME

patere favorevole in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sulla ricognizione delle partecipazioni detenute, al 31.12.2018.

Tivoli li 13 dicembre 2019

L'Organo di Revisione

Dot.ssa Rita Maria Cocozza

Rita Maria Cocozza

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to ANGELO GUGLIETTA

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 19/12/2019

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 105 dal 24 GEN 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 24 GEN 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 19/12/2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 19/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to Sara Cuomo

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 19/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to Assunta Rosato

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE